

La Ctp di Reggio Emilia bocchia la tesi delle Entrate

Tasse a somma zero

Nei gruppi costi e ricavi si elidono

VALERIO STROPPA

Nel caso in cui l'amministrazione finanziaria contesti la deducibilità di costi intercompanies a società facenti parte di una stessa struttura economica che ha optato per la tassazione consolidata di gruppo, l'Ufficio non può disconoscere i costi dell'operativa senza tenere conto della speculare riduzione del reddito imponibile della holding. Anche qualora fosse comprovata l'assenza del requisito dell'inerenza, l'Agenzia dovrebbe procedere al ricalcolo di una maggiore imposta che, elidendo reciprocamente i minori costi di una con i minori ricavi dell'altra, sarebbe pari zero. Pertanto, poiché non si registra alcun danno all'erario, manca l'interesse ad agire da parte del fisco. È quanto ha affermato la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 45/4/10, depositata l'8 marzo 2010, in un procedimento che vedeva una srl ricorrere contro un avviso di accertamento Ires relativo all'anno d'imposta 2004. Il caso

in questione vedeva coinvolto un gruppo operante nel settore della moda, nel quale: la capogruppo è proprietaria del marchio; le società controllate, ossia le operative, producono capi di abbigliamento col suddetto marchio e li cedono ai punti vendita che risultano legati da un rapporto di affiliazione commerciale con la capogruppo; tutto quanto non riguarda la produzione dei capi (assistenza ai clienti, pubblicità, marketing, sviluppo dei modelli ecc.) viene curato dalla capogruppo, che poi addebita alle società operative in proporzione al fatturato di ciascuna i costi sopportati per le proprie attività a loro favore in ordine alle diverse linee di prodotti. L'Agenzia delle entrate affermava che alcuni costi traslati dalla capogruppo pro-quota alla società operativa non fossero inerenti alle linee produttive: si trattava di costi legati a sublocazioni immobiliari e a servizi pubblicitari. Pertanto, secondo l'ufficio, tali costi sarebbero deducibili dal reddito imponibile ai fini Ires per carenza del requisito di inerenza. Da lì, ricalcolata la

maggiore imposta, con un distinto avviso di accertamento l'ufficio aveva notificato alla capogruppo la rettifica della dichiarazione, la liquidazione dell'imposta di gruppo dovuta nonché le sanzioni per infedele dichiarazione.

La srl ricorrente si difendeva sostenendo, da un lato, l'inerenza dei suddetti costi, e dall'altro lato la carenza di interesse ad agire da parte dell'Agenzia: trattandosi di costi conseguenti a servizi intercompanies, infatti, in presenza di tassazione di gruppo i minori costi deducibili da una parte si compenserebbero reciprocamente con i minori ricavi imponibili dall'altra parte, lasciando il reddito della capogruppo immutato e quindi senza alcun danno per l'erario.

Le Entrate, in sede di costituzione in giudizio, affermavano che anche in assenza di un danno erariale le regole dell'inerenza sarebbero comunque inderogabili. Una tesi non condivisa dalla Ctp reggiana, che ha accolto il ricorso della srl e annullato l'avviso di accertamento impugnato.

— © Riproduzione riservata — ■